


# ACQUAVITE DI VINACCIA

L'acquavite di vinaccia, rientra nella categoria delle bevande spiritose; viene ottenuta dalla distillazione di sole vinacce d'uva che hanno subito una fermentazione alcolica.

La denominazione "Grappa del Ticino o Grappa Ticinese" è permessa unicamente se il prodotto è ottenuto in Ticino da vinacce provenienti da uve della regione.

Oltre a soddisfare parametri di qualità imposti dalla legislazione alimentare, l'acquavite di vinaccia in commercio deve essere appropriatamente caratterizzata (etichettata) per garantire un'informazione corretta e trasparente al consumatore.

Il presente volantino illustra in modo come redigere un'etichetta conforme alla legislazione svizzera per la Grappa. I dati devono apparire direttamente sul prodotto oppure sulle etichette da apporsi sul prodotto.



- A** Acquavite di vinaccia - **se prodotta in Ticino con vinacce provenienti da uve della regione può essere denominata Grappa del Ticino o Grappa Ticinese** -
- B** In alternativa nome e indirizzo dell'imbottigliatore, importatore o venditore
- C** È consentito rinunciare a questa indicazione se essa risulta dalla denominazione (A) o dall'indirizzo del produttore (B)
- D** La gradazione alcolica espressa in % volume esempio: 37.5% vol = 375 ml di alcool etilico per un litro di prodotto.
- E** La partita può corrispondere alla data di distillazione idealmente preceduta dalla lettera L (lotto)
- F** Il volume, vedi Ordinanza sulle indicazioni delle quantità (OIQ)

**Si raccomanda, per evitare manipolazioni e garantire l'integrità del prodotto, di dotare l'imballaggio di un sigillo di garanzia**

# Domande e Risposte

## 1. Perché posso denominare "Grappa" un distillato di vinacce d'uva in Ticino?

Il termine "Grappa" è un nome protetto con indicazione geografica dal "Regolamento CE n. 110/2008 del parlamento europeo e del consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose" e riservato all'Italia.

In virtù dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (allegato 8 art. 4 cpv 2 e appendice 2, 0.916.026.81), la denominazione "Acquavite di vinaccia" può essere sostituita dalla denominazione "Grappa" per le bevande spiritose prodotte nelle seguenti regioni svizzere di lingua italiana, con **vinacce** di uve ottenute in tali regioni, ovvero:

⇒ **Grappa del Ticino/Grappa Ticinese**  
⇒ **Grappa della Val Calanca**  
⇒ **Grappa delle Val Bregaglia**

⇒ **Grappa della Val Mesolcina**  
⇒ **Grappa della Valle di Poschiavo**

## 2. Esiste la "Grappa di uva americana"?

No, se il prodotto è ottenuto esclusivamente con vinacce di uva americana coltivata e distillata nelle regioni menzionate nella risposta 1, allora la sua denominazione sarà "Grappa del Ticino o Grappa Ticinese". Se invece viene distillato il frutto polposo dell'uva americana si ottiene una bevanda spiritosa la cui denominazione è "Acqua vite di uva americana".

## 3. Cosa si intende per "Acqua vite di uva americana"?

L'acquavite di frutta o di verdure è la bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente dalla fermentazione alcolica e distillazione di un frutto polposo o di un mosto di tale frutto, nonché di bacche o verdure, con o senza nocciolo, e distillata a meno di 86 % vol. cosicché il prodotto della distillazione abbia un aroma e un sapore provenienti dalle materie prime distillate. (art. 130 Ordinanza sulle bevande)

## 4. Qual è il tenore alcolico minimo che deve soddisfare la Grappa?

La grappa deve presentare un tenore alcolico minimo di 37.5 % vol. Il tenore effettivo può divergere da quello annunciato al massimo dello 0.5% in volume verso l'alto e verso il basso. (art. 118 e allegato 15 Ordinanza sulle bevande, art. 18 OID)

## 5. Posso diluire la Grappa per diminuire il tenore alcolico?

Sì, la Grappa può essere diluita con acqua anche distillata o demineralizzata, purché potabile. Il tenore alcolico non può essere inferiore al 37.5% vol. (art. 117 e 118 Ordinanza sulle bevande)

## 6. Esiste una grandezza minima con cui devo comporre il testo in etichetta?

Le indicazioni devono essere apposte in posizione ben visibile con caratteri facilmente leggibili e indelebili. L'altezza delle lettere minuscole deve essere almeno di 1,2 mm. (art. 4 e allegato 3 OID)

### Riferimenti:

RS 817.022.16 *Ordinanza del DFI del 16/12/2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)*  
RS 817.022.12 *Ordinanza del DFI del 16/12/2016 sulle bevande alcoliche*  
RS 0.916.026.81 *Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli*

Elenco completo della Legislazione alimentare è disponibile su:

Laboratorio cantonale: [www.ti.ch/laboratorio](http://www.ti.ch/laboratorio)

Confederazione Svizzera: [www.blv.admin.ch](http://www.blv.admin.ch)

Tutto quello che compare in un'etichetta, oltre quanto indicato nel presente documento, deve essere conforme al diritto alimentare svizzero